2ISTEMA 231

Rivista trimestrale
Anno II • N. 1 / gennaio 2021

In copertina fotografia di Massimo Golfieri
Berlin, Brandenburger Tor 1989

fd Riviste
nowave
reverse
RECRUITING OUT OF THE BOX

Rivista registrata: Tribunale di Bologna 09.11.2020, n. 8549
ISSN: 2724-3753

© Copyright 2021 Filodiritto
filodiritto.com

inFOROmatica S.r.l., Via Castiglione, 81, 40124 Bologna
inforomatica.it

tel. 051 9843125 - fax 051 9843529 - commerciale@filodiritto.com

Progetto fotografico di © Massimo Golfieri - *Berlin, Brandenburger Tor 1989*

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i film, i microfilm, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15 % di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le fotocopie utilizzate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale, o comunque per esigenze diverse da quella personale, potranno essere effettuate solo a seguito di espressa autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazione per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana, 108 - 20122 Milano. e-mail: autorizzazioni@clearedi.org, sito web: www.clearedi.org

Interesse e vantaggio nei reati ambientali: il recente orientamento della S.C. responsabilizza l'ente anche in assenza di norme come l'articolo 30 Decreto Legislativo 81/2008.
Commento a Cass. pen., sez. III, 4 ottobre 2019 – 27 gennaio 2020, n. 3157*

Interest and advantage in environmental crimes: the recent orientation of the S.C. makes the entity responsible even in the absence of rules such as articolo 30 of Legislative Decree 81/2008
Comment to Cass. pen. section III, 4 October 2019 - 27 January 2020, n. 3157

di *Giorgio Passarin*

ABSTRACT

Il presente articolo analizza l'orientamento consolidato della S.C. in tema di sussistenza dei requisiti di interesse e/o vantaggio ex *Decreto Legislativo 231/01 nei reati colposi: prendendo le mosse dalla violazione contravvenzionale prevista dall'articolo 137 TUA (Decreto Legislativo 152/2006), assunta a reato presupposto dall'articolo 25-*undecies *Decreto Legislativo 231/01 viene esaminata la motivazione con cui la S.C. ha inteso confermare la sussistenza della responsabilità dell'ente imputato anche in presenza di una supposta "mera occasionalità" dello sforamento tabellare nello scarico di acque reflue industriali e in assenza di una norma come l'articolo 30, comma 5, d.lgs. 81/2008.*
In conclusione vengono svolte alcune sollecitazioni interpretative de jure condendo *circa le (possibili) evoluzioni in tema di norme di indirizzo con riferimento ai reati ambientali e agroalimentari.*

*This article interfaces with the application of the consolidated orientation of the S.C. regarding the existence of the requirements of interest and/or advantage pursuant to Legislative Decree 231/01 in culpable offenses: starting from the violation of the infringement provided for by articolo 137 TUA (Legislative Decree 152/2006), committed as a predicate offense by articolo 25-*undecies *of Legislative Decree 231/01, the motivation with which the S.C. intended to confirm the existence of the accused entity's liability even in the presence of a supposed "mere occasion" of the tabular overrun in the discharge of industrial wastewater and in the absence of a rule such as articolo 30 paragraph 5 of Legislative Decree 81/2008.*
In conclusion, some interpretative solicitations de jure condendo are carried out regarding the (possible) evolutions in terms of guiding rules with reference to environmental and agri-food crimes.

** Il contributo è stato sottoposto a referaggio con valutazione favorevole.*

Sommario
1. La sentenza
2. La considerazione di sistema: interesse e vantaggio vanno accertati a prescindere dalla natura dolosa o colposa del reato presupposto.
3. Occasionalità della violazione vs. politica d'impresa
4. Eventuali linee guida *de jure condendo*: il c.d. "Progetto Caselli" di riforma dei reati agroalimentari e il disegno di legge "Terra mia" sulla scorta dell'articolo 30 Decreto Legislativo, 81/2008.

Summary
1. The case decided
2. Systematic consideration: interest and advantage must be ascertained regardless of the intentional or negligent nature of the predicate offense.
3. Occasional violation vs. business policy
4. De jure condendo guidelines: the so-called "Progetto Caselli" for the reform of agri-food crimes and the "Terra mia" project on the basis of articolo 30 of Legislative Decree 81/2008.

1. La sentenza

La sentenza in commento fornisce un interessante spunto interpretativo in tema di applicazione dei requisiti c.d. di interesse/vantaggio previsti per l'ascrizione della responsabilità *ex* articolo 5 Decreto Legislativo 231/01, applicati in tema di reati ambientali. Se infatti *nulla quaestio* si è posta in seno alle prime interpretazioni giurisprudenziali in tema di responsabilità dell'ente per commissione di fattispecie ambientali dolose, ivi valutandosi la possibilità di muovere un rimprovero anche organizzativo allo stesso, in presenza dell'evidenza di un interesse e/o di un vantaggio derivato dal reato commesso, così non è stato in tema di ipotesi meramente colpose[1].

Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla meritevolezza del rimprovero ex Decreto Legislativo 231/2001 da muoversi all'ente per la violazione di un'ipotesi colposa ha trovato con la sentenza Thyssenkrupp[2] un importante snodo interpretativo: la stessa, infatti, ne pronunciava la piena conformità al principio di colpevolezza, atteso che, in tema di violazione della normativa antinfortunistica, l'attenzione andava necessariamente posta verso la rimproverabilità non tanto dell'evento dannoso occorso (ad. es. lesione/morte del lavoratore), in sé e per sé sicuramente privo dei requisiti richiesti per l'ascrizione della responsabilità 231; diversamente, la S.C. sottolineava l'importanza di verificare se il mancato rispetto della normativa antinfortunistica avesse determinato un risparmio di spesa per l'ente e/o, ad esempio, una maggior speditezza nello svolgimento dell'attività lavorativa, al fine di accertare la sussistenza del requisito interesse/vantaggio.

Detto ragionamento, consolidato nella giurisprudenza successiva alla pronuncia delle SS.UU., ha però trovato delle resistenze in altri ambiti, pur sanzionati dal Decreto Legislativo 231/01, stante, infatti, la necessità di un vaglio più rigoroso in tema di responsabilità dell'ente dipendente da fattispecie colposa.

La fattispecie contestata all'ente nella sentenza in commento è quella prevista e disciplinata dall'articolo 137, comma 5, TUA (d.lgs. 152/2006) che sanziona con una previsione contravvenzionale lo scarico di acque reflue precedentemente autorizzato, ma in violazione di determinati limiti tabellari circa la sua composizione.

A differenza della più grave ipotesi di reato di cui al comma 1 in cui la normativa ambientale sanziona lo scarico di acque reflue in assenza di autorizzazione, infatti, questa diversa fattispecie prevede la sua applicazione sulla base del mero superamento dei limiti soglia stabiliti dall'allegato ministeriale. Oltre alla difficile riconoscibilità di detta fattispecie, cui si aggiunge una struttura di reato meramente formale – caratterizzato peraltro da una previsione a tutela latamente anticipata (c.d. di mero pericolo) – va inoltre ricordata la sua natura istantanea: la sussistenza dell'elemento materiale verrà accertata nel momento in cui il campionamento indicherà l'avvenuto superamento dei limiti soglia, indipendentemente da eventuali profili di inoffensività in concreto[3].

Alla contestazione *de qua*, nella sentenza in commento, si aggiungeva, per l'appunto, l'illecito amministrativo di cui all'articolo 25-*undecies* comma 2, lett. a) n. 1 Decreto Legislativo 231/01 per non avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del predetto reato, modelli di organizzazione e gestione (di seguito MOG) idonei a prevenire reati della stessa specie

---

[1] Per una dettagliata disamina del dibattito dottrinale e giurisprudenziale sul punto, con particolare riferimento alle fattispecie meramente colpose, si rimanda a D'OTTAVIO B., *La "responsabilità" da reato dell'ente*, in AA.VV., *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, a cura di CORNACCHIA L., PISANI N., Bologna, 2018, p. 679 ss.

[2] Cass. pen., SS. UU., 24 aprile 2014 n. 38343, poi applicata, ad esempio, in Cass. pen., sez. IV, 16 aprile 2018, n. 16713.

[3] Cass. pen. sez. III, 13 febbraio 2019 n. 24797 precisa infatti che «In tema di tutela dei corpi idrici, lo scarico di acque reflue contenenti sostanze pericolose eccedenti i limiti tabellari integra il reato di pericolo di cui all'articolo 137 del Decreto Legislativo n. 152/2006, che esclude ogni valutazione del giudice sulla gravità, entità e ripetitività della condotta».

commessi per conto e nell'interesse della società.
L'unico motivo di ricorso, proposto dalla difesa dell'ente avverso la sentenza della Corte d'appello, che confermava la sentenza di primo grado nell'irrogare all'ente la sanzione amministrativa prevista dalla fattispecie, è inerente all'erronea applicazione della legge penale con riferimento al requisito dell'interesse/vantaggio previsto dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 231/01: «[…] nel caso di specie, relativo a reato colposo, la non volontà caratterizzante lo stesso è incompatibile con i predetti interesse o vantaggio […]». Prosegue infatti contestando la ritenuta sussistenza dei requisiti «nell'avere evitato o ridotto i costi relativi agli interventi strumentali necessari ai fini della prevenzione dell'inquinamento idrico o nell'avere più semplicemente velocizzato i tempi e ritmi del ciclo produttivo».
La difesa, infatti, sollecita la S.C. ad una riforma della sentenza impugnata sottolineando la **necessità di accertare «in concreto se l'omissione in termini di aggiornamento tecnologico mediante la predisposizione di strumenti finalizzati alla prevenzione dell'inquinamento rispondesse *ex* ante ad un interesse della società o avesse consentito di conseguire un vantaggio**.
Precisa inoltre come la violazione fosse stata caratterizzata da mera occasionalità, diversa da una vera e propria politica aziendale *«volta alla massimizzazione del profitto con contenimento dei costi in materia di sicurezza»*.
Pone infine una ulteriore questione, anche questa di rilevante interesse scientifico: il difetto nel Decreto Legislativo 121/2011 (che ha integrato il Decreto Legislativo 231/2001 con l'introduzione dell'articolo 25-*undecies*), di una norma analoga a quella del Decreto Legislativo 81/2008, articolo 30, che indichi le linee guida cui uniformare i modelli di organizzazione aziendale per la prevenzione dei reati presupposto in materia ambientale.
Le due doglianze, in sintesi:
a) incompatibilità dell'elemento soggettivo colposo con l'interesse o il vantaggio previsto per le ipotesi *ex* Decreto Legislativo 231/01; necessità in ogni caso di accertare in concreto se l'omesso aggiornamento tecnologico abbia rispecchiato in concreto un interesse o un vantaggio per l'ente; comunque occasionalità dell'ipotesi di specie sicuramente diversa da politica aziendale sistematicamente rivolta al contenimento dei costi in violazione della normativa di legge;
b) difetta una norma analoga all'articolo 30 Decreto Legislativo 81/2008 che indichi i contenuti minimi dei MOG per la prevenzione in materia ambientale; non è possibile un mero parallelismo con la normativa antinfortunistica.
Nella sentenza la S.C. affronta punto per punto le doglianze espresse dalla difesa dell'ente, rigettando *in toto* il ricorso proposto.

2. La considerazione di sistema: interesse e vantaggio vanno accertati a prescindere dalla natura dolosa o colposa del reato presupposto

Una lettura delle norme imperniata sulla incompatibilità logica tra interesse e/o vantaggio e fattispecie colposa sarebbe una *interpretatio abrogans* delle norme che hanno introdotto illeciti colposi di mera condotta nel corpo del Decreto Legislativo 231/01.
«[…] è proprio la necessaria presa d'atto della sussistenza, tra i reati – presupposto, di fattispecie colpose, ad impedire che una problematica adattabilità alle stesse del concetto di commissione nell'interesse e a vantaggio dell'ente possa giungere ad escludere ciò che il legislatore ha invece inteso introdurre, ovvero appunto una responsabilità amministrativa della persona giuridica discendente dalla commissione di reati anche solo colposi».
Nel richiamare gli assunti cui è pervenuta nella sentenza Thyssenkrupp sopra richiamata, la S.C. si premura di precisare come la soluzione affermativa circa la possibilità di applicare anche ad ipotesi colpose la sanzione amministrativa a carico dell'ente sia assolutamente scevra da discrasie interpretative e/o oggettive: **«è ben possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'ente, dovendosi**

parametrare l'oggetto dell'osservazione in merito non tanto nell'evento, quanto nella condotta pregressa, per verificare la sussistenza dei requisiti di interesse e/o vantaggio[4]».

Da qui, una volta desunto dalla normativa di settore il principio-guida, la S.C. trae l'equivalenza, identificandosi l'interesse (*ex ante*) o il vantaggio (*ex post*) relativi alla violazione della normativa ambientale di cui all'articolo 137 Decreto Legislativo 152/2006 sia nell'eventuale risparmio economico derivato all'ente e determinato dalla mancata adozione di impianti o dispositivi idonei a prevenire il superamento dei limiti tabellari, sia nell'eliminazione di «tempi morti cui la predisposizione e manutenzione di detti impianti avrebbe dovuto dare luogo con economizza zione complessiva dell'attività produttiva[5]».

Viene dunque necessario interrogarsi circa il ruolo da attribuire al requisito di interesse e/o vantaggio, richiamando un contributo[6] che, antecedentemente la sentenza in commento, intendeva sostenere la tesi della necessità di riconoscere al vantaggio un ruolo alternativo rispetto all'interesse (che potrebbe essere incompatibile con l'assenza di volontà), con particolare riferimento ai reati presupposto strutturati come fattispecie colposa di mera condotta.

Sostiene infatti l'autore, con riferimento alla materia che ci occupa nel presente commento, che il vantaggio così configurato possa essere particolarmente performante: «*Nella materia ambientale, caratterizzata essenzialmente dalla violazione negligente di precetti aventi natura amministrativa, la verifica della sussistenza del requisito dell'articolo 5 potrà trarre senz'altro giovamento dall'assenza di una richiesta di accertamento in chiave soggettiva o finalistica del suddetto criterio. Laddove venga appurato che la disciplina di settore e stata violata e tale violazione è da imputarsi ad una condotta tenuta da un organo dell'ente nell'esercizio delle sue mansioni, nel risponderò.se dal reato in tal modo configurato si avrà tratto un apprezzabile vantaggio, sembra che il reato sia dipeso da una carenza organizzativa dell'ente medesimo[7]*».

Rimandando al contributo citato per la puntuale esposizione della tesi in oggetto, utile al fine di arricchire il dibattito sulla reale consistenza dell'interesse e vantaggio nei reati colposi ambientali, si sottolinea come lo stesso avesse sollevato anche un'altra interessante questione[8], che è stata oggetto di, seppur incidentale, esame da parte della sentenza in commento: quale interesse e/o quale vantaggio è presente in un meramente "occasionale" sforamento dei limiti tabellari?

---

[4] La S.C. si premura di richiamare, oltre alla citata sentenza Thyssenkrupp, anche Cass. pen., sez. IV, 20 aprile 2016 n. 24697, al fine di riportare l'esemplificazione di come il ragionamento in tema di sussistenza di interesse/vantaggio in ipotesi di colposa violazione della normativa antinfortunistica trovi piena applicazione nella consolidata giurisprudenza di legittimità.
Il rinvio a detta pronuncia trova ragione anche nella necessità per la S.C. di ribadire il proprio orientamento in tema di definizione delle nozioni di interesse «*quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento, morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di conseguire un'utilità per la persona giuridica […]*» e di vantaggio «*quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, ha realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza del lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto* […]».

[5] Su questo riferendosi alla giurisprudenza di Cass. pen., sez. IV, 24 gennaio 2019, n. 16598 che ritiene sufficiente anche la sola riduzione dei tempi di lavorazione al fine di concretizzare il risparmio di spesa idoneo ad integrare i requisiti di interesse e vantaggio.

[6] CASELLATO, M. *Sul criterio oggettivo dell'interesse o vantaggio ai fini dell'imputazione dell'illecito colposo alla persona giuridica. In particolare, la responsabilità da reato ambientale dell'ente ex articolo 25-undecies d.lgs. 231/2001, tra criticità attuali ed incertezze future*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ*., 2015, fasc. 1-2, p. 1 ss.

[7] Ivi p. 38. Si rimanda per completezza all'articolo citato, ove viene sostenuta la tesi qui abbozzata al fine di fornire un interessante, malgrado risalente nel tempo, approdo interpretativo che permetta di conciliare la responsabilità dell'ente con i principi costituzionalmente cogenti in materia penale.

[8] CASELLATO M., *op.cit*., p. 45.

3. Occasionalità della violazione vs. politica d'impresa

Nella pronuncia in commento l'avvenuto riscontro del superamento del limite di legge in tre diverse date (oggetto di campionamento in tre diverse annualità) ha fatto ritenere corretta la valutazione svolta dalle corti territoriali circa la consapevolezza e non occasionalità delle scelte aziendali volte al risparmio di spesa.

Sul tema, va detto, la S.C. non ha svolto un'analisi approfondita, limitandosi a rimandare a quanto in fatto accertato durante i precedenti gradi di giudizio.

Un interessante contributo sul punto [9] richiama innanzitutto il recente rigorismo interpretativo della S.C. che ribadisce la configurabilità del reato presupposto a prescindere da valutazioni di mera occasionalità[10]: la sentenza citata precisa infatti che «un danno all'ambiente, in tali ipotesi, è presunto per legge, con la conseguenza che non è logicamente possibile – senza scardinare il sistema, aprendo a possibili gravi oscillazioni operative con diversità di trattamento tra operatori – dedurre la non offensività della trasgressione in concreto basata sulla natura limitata o temporanea della violazione», mentre altra pronuncia[11] citata richiama l'attenzione alla circostanza per cui la violazione del divieto di scarico extra-tabellare di acque reflue industriali configuri un reato di pericolo presunto «[…] che esclude ogni valutazione del giudice sulla gravità, entità e ripetitività della condotta, la cui offensività è insita, per la legge».

L'interesse tutelato, infatti, è identificato anche in quello meramente strumentale del controllo sulle attività rischiose e/o intrinsecamente pericolose da parte della pubblica amministrazione[12].

Il contributo citato, cui si rimanda per completezza, fornisce un'interessante spunto interpretativo al fine di valorizzare in via applicativa, quantomeno per la persona fisica e, di riflesso, per la persona giuridica, l'eventualità dell'occasionalità dello sforamento: questo in ottica di rispetto del principio di necessaria offensività della condotta, stante, come detto, la struttura particolare della fattispecie esaminanda che è di tipo contravvenzionale, colposa, di mera condotta, di pericolo astratto/presunto e strutturata con un rinvio ad altra norma per la determinazione dei limiti tabellari.

Nel rapportare le diverse modalità di campionamento (medio/istantaneo) alle relative tipologie di cicli produttivi (rispettivamente continuo/discontinuo), a parere degli autori, è necessario accertare «[…] la natura del ciclo produttivo aziendale e il (corrispondente n.d.r.) metodo di campionamento adottato, al fine di verificare l'affidabilità dei valori riscontrati […][13]».

Questa modalità di approccio all'esame fattuale degli sforamenti tabellari permetterebbe un esito interpretativo conforme al principio di offensività, valorizzandone le eventuali occasionalità al fine di evitare **una eccessiva responsabilizzazione della persona fisica e, conseguentemente, dell'ente**.

4. Eventuali linee guida *de jure condendo*: il c.d. "Progetto Caselli" di riforma dei reati agroalimentari e il disegno di legge "Terra mia" sulla scorta dell'articolo 30 Decreto Legislativo 81/2008

Un secondo e interessante spunto proveniente dalla sentenza in commento riguarda il riferimento che il ricorrente ha riportato circa l'assenza in tema di responsabilità dell'ente derivante da reato ambientale, di «una norma analoga a quella dell'articolo 30 d.lgs. 81/08 che indichi le linee guida cui

---

[9] MIGLIO, M., MORRONE, L., *Scarico di acque reflue industriali oltre i limiti e responsabilità 231*, In *Giurisprudenza Penale Web*, 2020, 5.

[10] Cass. pen., sez. III, 23 gennaio 2019, n. 11518.

[11] Cass. pen., sez. III, 10 febbraio 2015, n. 21463.

[12] SCORDAMAGLIA, I., *La tutela penale delle acque*, in AA.VV., *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 443, ove è richiamata anche autorevole dottrina che sottolinea la necessità *de jure condita* di differenziare in ambito penale ambientale le ipotesi di pericolo astratto da quelle di mero comportamento che trovano il loro fondamento giustificativo «*nella funzione di controllo di attività attraverso la tecnica precauzionale dei limiti soglia».*

[13] MIGLIO, M., MORRONE, L., op. cit., p. 4. Si rimanda al contributo citato per la dettagliata attenzione rivolta anche ad elementi fattuali valorizzati da diverse pronunce di merito ivi richiamate.

uniformare i modelli di organizzazione aziendale ai fini della loro presunta idoneità a prevenire reati ambientali».

Detta previsione costituisce, come noto, la norma cardine per la progettazione prima e la valutazione poi dei MOG *ex* Decreto Legislativo 231/01 in materia di prevenzione antinfortunistica; il suo comma 5 in particolare, fornisce agli operatori un importante aiuto operativo, sancendo come «in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti [...]».

Premessa la differenza tra il mero sistema di prevenzione dei rischi in ambito lavorativo ed il vero e proprio MOG *ex* Decreto Legislativo 231/01 per cui, mentre al primo corrisponde un controllo c.d. di primo livello tarato sui rischi di infortunio e malattie professionali, al secondo corrisponde un controllo di secondo livello del rischio-reato[14], va osservato come detto richiamato comma 5 dell'articolo 30 Decreto Legislativo 81/2008 contenga una sorta di presunzione di conformità del MOG ai requisiti legislativi da cui sono sorti diversi problemi interpretativi: su tutti, la possibilità o meno per il giudice di sindacarne l'idoneità, cui sono seguite soluzioni ermeneutiche che ne hanno permesso un'interpretazione conforme al ruolo del giudicante[15].

Un riconoscimento dell'efficacia di detto *modus operandi*, va detto, è rinvenibile nel c.d. "Progetto Caselli[16]" di riforma dei reati agroalimentari, al cui interno è prevista l'introduzione, addirittura nel corpo stesso del Decreto Legislativo 231/2001 con un nuovo articolo 6-*bis*[17] di una dettagliata interpretazione e riformulazione del sopracitato

[14] V. diffusamente MONGILLO, V., *Il dovere di adeguata organizzazione della sicurezza tra responsabilità penale individuale e responsabilità da reato dell'ente: alla ricerca di una plausibile differenziazione*, in AA.VV., *Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla «colpa» dell'ente*, a cura di A.M. STILE – A. FIORELLA – V. MONGILLO, Napoli, 2014, p. 41.

[15] Tra queste si segnalano quelle che hanno effettuato una valutazione di idoneità secondo il modello c.d. della prognosi postuma, accertando se adozione ed efficace attuazione del modello avessero evitato l'evento dannoso al tempo della commissione della condotta colposa. Sul punto si rimanda diffusamente a F. CURI, *L'imprenditore persona giuridica: il sistema 231 nel combinato disposto con il testo unico salute e sicurezza sul lavoro*, in AA.VV., *Sicurezza sul lavoro. Profili Penali*, a cura di CASTRONUOVO D., CURI F., TORDINI CAGLI S., TORRE V., VALENTINI V., Torino, 2019, pp. 176-177.

[16] D.d.l. S. 283/2019.

[17] Articolo 31. *Introduzione dell'articolo 6-*bis *del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)*

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Articolo 6-bis. – (Modelli di organizzazione dell'ente qualificato come impresa alimentare). – 1. Nei casi di cui all'articolo 6, il modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente o attenuante della responsabilità amministrativa delle imprese alimentari costituite in forma societaria, come individuate ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici, a livello nazionale e sovranazionale, relativi:

a) al rispetto degli standard relativi alla fornitura di informazioni sugli alimenti;

b) alle attività di verifica sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie al fine di garantire la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto;

c) alle attività di vigilanza con riferimento alla rintracciabilità, ovvero alla possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un prodotto alimentare attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;

d) alle attività di controllo sui prodotti alimentari, finalizzati a garantire la qualità, la sicurezza e l'integrità dei prodotti e delle relative confezioni in tutte le fasi della filiera;

e) alle procedure di ritiro o di richiamo dei prodotti alimentari importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti;

f) alle attività di valutazione e di gestione del rischio, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo;

g) alle periodiche verifiche sull'effettività e sull'adeguatezza del modello.

2. I modelli di cui al comma 1, avuto riguardo alla natura ed alle dimensioni dell'organizzazione e del tipo di attività svolta, devono in ogni caso prevedere:

a) idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività ivi prescritte;

b) un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;

articolo, tutta rapportata al MOG dell'ente qualificato come impresa alimentare[18].
Quanto alle ipotesi di violazione della normativa ambientale, invece?
Il disegno di legge c.d. "Terra mia", oggetto di discussione e di prossimi dibattiti parlamentari, prevede anch'esso l'introduzione di una norma ibridata rispetto alle due sopra individuate: l'articolo 25-*undecies*-1 Decreto Legislativo 231/01, rubricato *"Modelli di organizzazione e gestione per la prevenzione dei reati ambientali"*, il quale prevede una formulazione molto vicina al disposto dell'articolo 30 Decreto Legislativo 81/2008, anche e soprattutto visto l'importante richiamo ad una "presunzione di conformità" dei modelli organizzativi adottati secondo il sistema EMAS e/o secondo la norma tecnica ISO 14001:2015.
La prevenzione dei reati presupposto tramite le normative tecniche è oggetto di attenta valutazione da parte degli interpreti, anche e soprattutto per il loro ruolo "competitivo", trattandosi di strumenti di cui le imprese si dotano al fine di migliorare le loro prestazioni ambientali; il loro "vantaggio competitivo" rispetto all'adozione dei MOG *ex* Decreto Legislativo 231/01 sta nel fatto che «nel tempo si è compreso che, a fronte di un investimento per la loro implementazione, i vantaggi che ne derivano sono notevoli[19]».
La "sfida" della possibile ed assolutamente consigliabile integrazione dei sistemi di gestione con il MOG *ex* Decreto Legislativo 231/01 passa però, necessariamente, per il vaglio giurisprudenziale della loro assimilabilità: sul punto, allo stato, in assenza della normativa di cui si è detto, escluso il citato articolo 30 Decreto Legislativo 81/2001, il precedente giurisprudenziale più recente[20] ha evidenziato come i modelli aziendali adottati secondo la norma tecnica ISO:9001 non possano essere ritenuti equivalenti ai modelli richiesti dal Decreto Legislativo 231/01, perché non contenenti l'individuazione degli illeciti da prevenire, né un vero e proprio sistema sanzionatorio, riferendosi esclusivamente alla qualità del lavoro nell'ottica del rispetto della normativa antinfortunistica e/o di tutela ambientale.

---

c) un idoneo sistema di vigilanza e controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla genuinità e alla sicurezza dei prodotti alimentari, alla lealtà commerciale nei confronti dei consumatori, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
3. Nelle piccole e medie imprese, come individuate ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il compito di vigilanza sul funzionamento dei modelli in materia di reati alimentari può essere affidato anche ad un solo soggetto, purché dotato di adeguata professionalità e specifica competenza anche nel settore alimentare nonché di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Tale soggetto è individuato nell'ambito di un apposito elenco nazionale istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico.
4. Il titolare di imprese alimentari aventi meno di dieci dipendenti e volume d'affari annuo inferiore a 2 milioni di euro può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e tutela della sicurezza degli alimenti o mangimi e della lealtà commerciale qualora abbia frequentato corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi correlati alla propria attività produttiva nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni, da definire mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In tali ipotesi, non ha l'obbligo di designare l'operatore del settore degli alimenti o dei mangimi, il responsabile della produzione e il responsabile della qualità».

[18] Per una disamina dettagliata dell'*iter* normativo si veda FONDAROLI, D., *Dallo schema della commissione Caselli al disegno di legge s. 2231 recante "nuove norme in materia di reati agroalimentari": profili di responsabilità delle persone fisiche e delle società*, in AA.VV., *Atti del convegno "Diritto penale degli alimenti: prevenzione, precauzione e repressione in Italia ed in Europa", Milano, 26 settembre 2015*, a cura di RAIMONDI, N., RUBBETTINO, 2018, pp. 7-31 nonché FONDAROLI, D., POLI, U., *Il disegno di legge S. 2231 recante "Nuove norme in materia di reati agroalimentari" e lo schema proposto dalla Commissione Caselli: prospettive di dilatazione della responsabilità penale personale e della responsabilità d'impresa*, in *Rivista 231,* 2016, 2, 9-23.
[19] ARCES, M., *La tutela ambientale*, in AA.VV., *La gestione della compliance. Sistemi normativi e controllo dei rischi*, a cura di ADOTTI A., BOZZOLAN S., 2020, Luiss University Press, p. 138.
[20] Cass. pen., sez. VI, 22 giugno 2017, n. 41768.

Le novità normative *de jure condendo* e la ricerca interpretativa di una possibile compatibilità tra l'adozione della normativa tecnica e l'ibridazione di un MOG sulla struttura già preesistente nell'impresa saranno sicuramente forieri di interessanti novità nel prossimo futuro.
Se, dunque, alcun dubbio è dato ritenersi circa la piena applicabilità dei requisiti dell'interesse e/o vantaggio anche nelle ipotesi di colposa violazione della normativa ambientale, ulteriori approfondimenti saranno sicuramente all'ordine del giorno, anche sulla scorta di quanto osservato dalla dottrina e dalla giurisprudenza più attente, oltre che dalle prospettive di evoluzione normativa che si muovono attorno alla materia ambientale: la stessa, infatti, si conferma sempre più come *humus* fertile per approfondimenti non solo rivolti al settore di parte speciale, ma altresì contenenti nuove occasioni per ripensare a costanti (e mai completamente sopiti) pensieri del penalista, primo fra tutti, il rischio di una responsabilizzazione meramente oggettiva dell'imputato, persona fisica o ente che sia.

Bibliografia

1. Arces, M., *La tutela ambientale*, in AA.VV., *La gestione della compliance. Sistemi normativi e controllo dei rischi*, a cura di Adotti A., Bozzolan S., 2020, Luiss University Press, p. 138 ss.
2. Casellato, M., *Sul criterio oggettivo dell'interesse o vantaggio ai fini dell'imputazione dell'illecito colposo alla persona giuridica. In particolare, la responsabilità da reato ambientale dell'ente ex articolo 25-undecies d.lgs. 231/2001, tra criticità attuali ed incertezze future*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ*., 2015, fasc. 1-2, p. 1 ss.
3. Curi, F., *L'imprenditore persona giuridica: il sistema 231 nel combinato disposto con il testo unico salute e sicurezza sul lavoro*, in AA.VV., *Sicurezza sul lavoro. Profili Penali*, a cura di Castronuovo D., Curi F., Tordini Cagli S., Torre V., Valentini V., Torino, 2019, p. 176 ss.
4. Fondaroli, D., *Dallo schema della commissione Caselli al disegno di legge s. 2231 recante "nuove norme in materia di reati agroalimentari": profili di responsabilità delle persone fisiche e delle società*, in AA.VV., *Atti del convegno "Diritto penale degli alimenti: prevenzione, precauzione e repressione in Italia ed in Europa", Milano, 26 settembre 2015*, a cura di Raimondi N., Rubbettino, 2018, pp. 7-31.
5. Fondaroli, D., Poli, U., *Il disegno di legge S. 2231 recante "Nuove norme in materia di reati agroalimentari" e lo schema proposto dalla Commissione Caselli: prospettive di dilatazione della responsabilità penale personale e della responsabilità d'impresa*, in *Rivista 231,* 2016, 2, pp. 9-23.
6. D'Ottavio, B., *La "responsabilità" da reato dell'ente*, in AA.VV., *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, a cura di Cornacchia L., Pisani N., Bologna, 2018, p. 679 ss.
7. Miglio, M., Morrone L., *Scarico di acque reflue industriali oltre i limiti e responsabilità 231*, In *Giurisprudenza Penale Web*, 2020, p. 5 ss.
8. Mongillo, V., *Il dovere di adeguata organizzazione della sicurezza tra responsabilità penale individuale e responsabilità da reato dell'ente: alla ricerca di una plausibile differenziazione*, in AA.VV., *Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla «colpa» dell'ente*, a cura di A.M. Stile – A. Fiorella – V. Mongillo, Napoli, 2014, p. 41 ss.
9. Scordamaglia, I., *La tutela penale delle acque*, in AA.VV., *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, a cura di Cornacchia L., Pisani N., Bologna, 2018, p. 443 ss.
10. Vignoli F., *Alla ricerca di una tutela effettiva in materia ambientale senza un modello a responsabilità colpevole*, in *Rivista 231*, 2014, 2, p. 65 ss.
11. Zalin M., *Eco-reati e Modelli organizzativi 231, alla luce delle Linee guida Fise-Assoambiente*, in *Rivista 231*, 2016, 2, p. 29 ss.
12. Zaniolo D*., Il complesso rapporto tra i diversi modelli gestionali dei rifiuti, le singole procedure aziendali e i "protocolli" ex Decreto Legislativo 231/2001* in *Rivista.*